

Deducibilità dei costi legata alla tassazione dei ricavi

Cassazione

Nel mirino della Suprema corte il principio di competenza temporale

Sotto esame l'imputazione dei componenti negativi in un piano di lottizzazione

**Alessandro Germani
Franco Roscini Vitali**

La corretta applicazione del principio fiscale di competenza temporale dettato dall'articolo 109 del Tuir impone di individuare prima l'esercizio di competenza dei ricavi per poi procedere all'individuazione dei costi a questi relativi, ammessi in deduzione nel medesimo periodo.

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 2391/2025 ribadisce che il principio di correlazione deve ritenersi intrinseco in quello di competenza e, pertanto, al fine di individuarne correttamente il contenuto non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati.

La questione esaminata dalla Corte di cassazione riguarda il criterio di imputazione dei componenti negativi connessi a un piano di lottizzazione con convenzione urbanistica: in sostanza si tratta della loro deducibilità nell'anno di conseguimento dei ricavi che avviene nell'esercizio x, mentre i costi saranno sostenuti nel successivo esercizio x+1.

La Corte rammenta che la discipli-

na fiscale sull'imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito riflette le regole civilistiche laddove, da un lato, stabilisce il principio di competenza, dall'altro, considera la correlazione costi-ricavi come corollario della stessa competenza, a condizione che vengano rispettate le regole di certezza e di obiettiva determinabilità dei costi, dettate dall'articolo 109, comma 1, del Tuir.

A parere della Corte, è opportuno precisare che, quanto meno per ragioni temporali, non viene in rilievo la disciplina, sopravvenuta, della cosiddetta «derivazione rafforzata» prevista dall'attuale articolo 83 del Tuir, per cui, per le imprese che applicano i principi contabili Oic e per quelle che applicano i principi contabili Ias, per la determinazione del reddito di impresa valgono, anche in deroga alle specifiche disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili di riferimento.

Sono richiamati alcuni documenti emanati dall'amministrazione: risoluzioni n. 14/E/98, relativa alla correlazione costi-ricavi nel caso di prestazioni di smaltimento di rifiuti, n. 52/E/98, relativa alla correlazione costi ricavi nel caso dei costi di chiusura e post-chiusura delle discariche e n. 91/E/06 relativa all'individuazione dell'esercizio di imputazione temporale delle provvigioni passive.

A ben vedere il contenzioso sorto tra l'impresa, che aveva dedotto i costi nell'esercizio x, e l'amministrazione finanziaria che riteneva deducibili i costi nel successivo esercizio x+1, non doveva nascere perché già

nel 1981 l'amministrazione finanziaria aveva sostenuto i concetti ora ribaditi dalla Cassazione.

La nota n.9/2940 del 22 ottobre 1981 (non richiamata nell'ordinanza) tratta il caso dei ricavi derivanti dalla vendita di lotti di terreni per i quali il venditore era contrattualmente obbligato a terminare le opere di urbanizzazione, oggettivamente determinabili anche in base al prezzo del Genio civile. L'amministrazione finanziaria aveva precisato che nell'esercizio in cui sono imputati i ricavi derivanti dalla vendita dei lotti di terreno dovranno essere imputati i relativi costi per opere di urbanizzazione, anche se non effettivamente sostenuti a quel momento.

Infatti, sono i costi che devono seguire i ricavi: pertanto, una volta stabilito l'esercizio di competenza dei ricavi, divengono automaticamente deducibili in quello stesso esercizio tutti i costi relativi. La società dovrà tenere un prospetto analitico con il raccordo tra ammontari precedentemente indicati e quelli effettivamente sostenuti da allegare al bilancio: oggi l'allegato può essere sostituito dalle informazioni in nota integrativa che è parte del bilancio.

Come accennato, il contenzioso portato sino in Cassazione non avrebbe mai dovuto iniziare se l'agenzia delle Entrate avesse rammentato quanto la stessa amministrazione aveva correttamente stabilito oltre quaranta anni fa.



Per il principio di competenza valgono le regole del Codice civile e ragionieristiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Rivalutazione delle partecipazioni, il leveraged cash out non è abuso del diritto

L'operazione

Confermata la presenza delle valide ragioni extrafiscali non marginali

La sentenza 6741/2025 del 14 marzo della Cassazione torna su una tematica rilevante che è quella del leveraged cash out, dando ragione ai contribuenti nel valorizzare la sostanza economica delle operazioni che di fatto conferma la presenza delle valide ragioni extrafiscali non marginali. Ma può essere interessante leggerla alla luce del recente atto di indirizzo sull'abuso del diritto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 febbraio 2025).

I soci di Beta spa avevano rivalutato nel 2010 le partecipazioni nella società pagando il 4% di sostitutiva i tre in possesso del 27%, il 2% quelli in possesso di partecipazioni non qualificate ed estranei al nucleo familiare. I tre soci che detenevano l'81% di Beta avevano poi costituito Gamma cedendole il proprio pac-

chetto ad un corrispettivo di circa 80 milioni senza realizzare alcuna plusvalenza. Il pagamento avveniva per una tranche di circa 2 milioni mediante distribuzione di dividendi da Beta a Gamma, per la restante parte mediante un versamento soci in conto capitale e l'emissione di quattro prestiti obbligazionari ventennali. Di fatto Gamma nel tempo aveva incassato dividendi (tassati al 5%) da Beta e le somme erano poi servite a restituire i debiti obbligazionari contratti. Quindi l'erario aveva contestato il fatto che i soci anziché vedersi corrispondere dei dividendi tassati sulla persona fisica avevano beneficiato della sostitutiva calmierata (del 4% e del 2%). In primo grado i giudici di Reggio Emilia avevano dato ragione al fisco, mentre il secondo grado (Ctr Emilia Romagna 1492/4/2021) aveva dato ragione ai contribuenti. La Cassazione conferma la bontà dell'operazione, sulla scorta dell'analisi già fatta dai giudici di secondo grado. Vengono evidenziati quegli indicatori che testimoniano la realtà effettiva dell'operazione quali:

- l'incremento del patrimonio

netto ottenuto;

- l'incremento dei finanziamenti bancari;
- l'aumento del fatturato consolidato e degli utili ante imposte.

Tutto ciò ha permesso di liquidare in maniera semplice i soci di minoranza, risultato che non sarebbe stato conseguito agevolmente con un conferimento di azioni che, per via poi della relazione ex articolo 2343 del Codice civile, avrebbe anche comportato il fatto di rendere pubbliche informazioni riservate. Il motivo conduttore non è solo il risparmio di imposta ma vi sono ragioni economiche finalizzate ad una riorganizzazione atta a valorizzare il nucleo familiare, liquidando i soci di minoranza e pervenendo ad un rafforzamento dell'equity mediante i versamenti dei soci che sono postergati. Il tutto, quindi, testimonia un'apprezzabile sostanza economica.



Il recente atto di indirizzo ha sdoganato le rivalutazioni che non siano mere operazioni circolari

È interessante leggere la sentenza alla luce del recente atto di indirizzo, che ha sdoganato le rivalutazioni delle partecipazioni quando non si tratti di mere operazioni circolari. Il documento ha ribadito la centralità del principio della libertà delle scelte negoziali, comprese quelle che consentono un legittimo risparmio d'imposta. E sarà interessante vedere se in futuro la giurisprudenza inizierà a valorizzare questo concetto. Infatti nel caso di specie si è scelto di affrancare le partecipazioni e venderle ad una newco, rafforzata poi a livello di equity e dotata di risorse atte a fronteggiare dei prestiti obbligazionari. Occorrerà monitorare quindi se tutto ciò verrà considerato lecito e non atto a conseguire un vantaggio fiscale indebito in assenza della tassazione dei dividendi sulla persona fisica. Al momento invece sono state valorizzate le valide ragioni extrafiscali non marginali, che comunque testimoniano da parte dei giudici di legittimità un'attenzione alla sostanza economica. Che è comunque un buon approdo non sempre scontato.

—A.Ger.

© RIPRODUZIONE RISERVATA